II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

concernente il regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione, a favore degli operatori agricoli della provincia di Campobasso

[notificata con il numero C(2004) 1634]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2005/319/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 29 novembre 2000, protocollata il 30 novembre 2000, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la deliberazione n. 629 della giunta provinciale di Campobasso del 29 dicembre 1999.

(2) Con lettere dell'8 febbraio 2001, protocollata il 12 febbraio 2001, del 21 febbraio 2001, protocollata il 28 febbraio 2001, del 12 giugno 2001, protocollata il 14 giugno 2001, e dell'11 settembre 2001, protocollata il 13 settembre 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti alle autorità italiane con lettere del 12 gennaio 2001, del 26 aprile 2001 e del 7 agosto 2001.

(3) Con lettera del 13 novembre 2001 la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei confronti di tale aiuto.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura di cui trattasi.

(5) Le autorità italiane non hanno presentato alcuna osservazione sulle misure di cui trattasi. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da nessun altro soggetto interessato.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

1. Il regime d'aiuti

(6) La deliberazione in oggetto prevede la concessione di aiuti sotto forma di prestiti agevolati ad un tasso del 2 % con un massimale di 20 milioni di ITL (10 329 EUR) per:

— l'adeguamento delle aziende zootecniche a norme sanitarie e igieniche conformemente alle disposizioni del decreto 14 gennaio 1997, n. 54 che istituisce il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte,

— il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e delle sue successive modifiche, recante applicazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,

[1] GU C 354 del 13.12.2001, pag. 18.

— l'adeguamento alle norme sui controlli nella produzione degli alimenti conformemente alle disposizioni del decreto 26 maggio 1997, n. 155 recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

(7) In particolare, possono rientrare nel regime di aiuti a titolo indicativo:

— lavori per la realizzazione e/o l'adeguamento di strutture per il trattamento dei liquami,

— lavori per la realizzazione e/o adeguamento di strutture per la raccolta e conservazione del latte,

— lavori per la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti elettrici,

— lavori per la realizzazione e/o l'adeguamento di impianti igienico-sanitari,

— lavori per la realizzazione e/o l'adeguamento di strutture di ricovero degli animali,

— lavori per la realizzazione e/o l'adeguamento di strutture per la raccolta e la conservazione delle derrate,

— la sostituzione di materiali da costruzione non igienici con altri materiali aventi caratteristiche di maggiore igienicità.

(8) Nel quadro di queste voci di spesa l'aiuto coprirà i costi di progettazione e realizzazione, l'acquisto dei materiali e «altri costi» (indicati con l'espressione «eccetera» nel testo della notifica).

(9) Le intensità massime dell'aiuto sono quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio [1].

(10) I beneficiari degli aiuti sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, iscritti alla camera di commercio di Campobasso.

(11) Per il finanziamento degli aiuti sono stanziati 150 milioni di ITL (77 468 EUR). L'applicazione del regime durerà fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

(12) Gli aiuti previsti dalla deliberazione non saranno cumulabili con altri previsti per gli stessi fini. A tale proposito il beneficiario dovrà sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità nella quale si impegni a non sollecitare altri aiuti per lo stesso intervento. Tali dichiarazioni saranno regolarmente verificate.

2. **Gli argomenti addotti dalla Commissione nel quadro dell'avvio del procedimento d'esame**

(13) La Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato perché nutriva dubbi circa la compatibilità del regime con il mercato comune. Si trattava dei dubbi seguenti.

A. *Dubbi relativi alla natura degli investimenti oggetto degli aiuti*

(14) Nelle informazioni trasmesse prima dell'avvio del procedimento le autorità italiane avevano precisato che le intensità d'aiuto massime ammissibili erano quelle fissate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che corrispondono a quelle fissate al punto 4.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo [2] (denominati nel prosieguo «Orientamenti»), riguardante gli investimenti nelle aziende agricole. Esse avevano inoltre effettuato un rinvio alla misura 4.9 del Programma operativo regionale, che si riferisce unicamente agli investimenti nelle aziende agricole.

(15) Tenuto conto delle indicazioni e del rinvio di cui sopra, i tassi d'aiuto applicabili sarebbero pertanto i seguenti: 40 % nelle zone non svantaggiate e 50 % nelle zone svantaggiate, con un aumento di 5 punti percentuali in entrambi i casi quando gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori.

(16) Gli aiuti di cui alla fattispecie potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di tre punti degli Orientamenti:

— il punto 4.1, riguardante gli investimenti nelle aziende agricole;

— il punto 4.2, riguardante gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (l'applicabilità delle disposizioni di questo punto non può essere esclusa poiché, stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, i beneficiari dell'aiuto sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli; a norma dell'articolo 2135 del Codice civile italiano, «è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse», e queste ultime potrebbero comprendere la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli);

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

[2] GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2; versione rettificata: GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

— il punto 4.3, riguardante la diversificazione delle attività agricole, che effettua rinvii ai punti 4.1 e 4.2.

(17) Nella lettera del 7 agosto 2004 i servizi della Commissione avevano invitato le autorità italiane a dimostrare in forma dettagliata il rispetto delle disposizioni di ciascuno di tali punti, secondo il tipo di beneficiario considerato. Nella loro lettera dell'11 settembre 2001 le autorità italiane si sono limitate a rispondere che le norme e disposizioni comunitarie non sarebbero state ignorate e che, per assicurare un maggiore rispetto delle medesime, la Regione avrebbe seguito un'impostazione identica a quella utilizzata per la gestione dei fondi del FEAOG-Orientamento.

(18) Tenuto conto di tale risposta la Commissione ha ritenuto opportuno interrogarsi sull'effettiva osservanza dei summenzionati punti degli Orientamenti.

B. *Dubbi relativi alla natura e al tasso di finanziamento di certe spese ammissibili*

(19) Se da un lato si poteva presumere che i tassi d'aiuto sarebbero stati rispettati indipendentemente dal punto degli Orientamenti applicabile, poiché in riferimento a provvedimenti che interessano la trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli il Molise rientra fra le regioni dell'Obiettivo 1 e può pertanto beneficiare di un tasso d'aiuto del 50 %, che non risulta superato dal massimale previsto dalle autorità italiane nella loro notifica iniziale, dall'altro la percentuale delle spese ammissibili rappresentata dalle spese di progettazione non era stata precisata, mentre essa è limitata dagli Orientamenti al 12 % delle altre voci di spesa ammissibili.

All'atto dell'avvio del procedimento era impossibile determinare la natura di certi costi indicati con l'espressione «eccetera» nella notifica.

(20) Non era dunque possibile escludere che talune delle spese rientranti in tale categoria fossero inammissibili e che gli aiuti ad esse relativi costituissero aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune.

C. *Dubbi relativi all'attendibilità dei criteri di valutazione della redditività dei beneficiari e del rispetto da parte di questi ultimi delle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali*

(21) I punti 4.1 e 4.2 degli Orientamenti precisano che le aziende beneficiarie degli aiuti devono essere giudicate redditizie sulla base delle loro prospettive e rispettare requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. Inoltre possono essere accordati aiuti soltanto per prodotti che trovano sbocchi sui mercati. La questione degli sbocchi non risultava porre problemi, poiché nel Programma operativo regionale approvato dalla Commissione, cui si riferisce il progetto, erano stati definiti criteri ben precisi in materia.

(22) Per quanto riguarda la questione della redditività, le autorità italiane avevano effettuato un rinvio alla misura 4.9 del Programma operativo regionale, approvato dalla Commissione, che a sua volta rinviava al complemento di programmazione per i criteri da applicare. Alla lettura di quest'ultimo è emerso che gli indicatori utilizzati sarebbero stati il reddito lordo e il numero di unità di lavoro umano (UTH) dell'azienda. Per essere redditizia l'azienda doveva dimostrare un reddito lordo pari ad almeno 4 o 6 «unità di dimensione economica del reddito lordo», a seconda della zona, e dare lavoro ad almeno un'UTH. Tale criterio di valutazione risultava piuttosto indeterminato, poiché, tenuto conto delle informazioni disponibili, non era possibile sapere che cosa fosse una «unità di dimensione economica del reddito lordo». Inoltre il numero di UTH dell'azienda non ne rispecchia necessariamente la redditività. Di conseguenza, all'atto dell'avvio del procedimento la Commissione dubitava dell'attendibilità dei criteri di valutazione della redditività dei beneficiari.

(23) Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la Commissione ha osservato che gli aiuti erano previsti per il finanziamento dei lavori da intraprendere a norma di decreti volti a recepire direttive che, nel complemento di programmazione, erano annoverate fra i requisiti minimi che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di aiuti a titolo del Programma operativo regionale.

(24) Sotto il profilo delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le aziende agricole devono rispettare i requisiti minimi di cui sopra per poter beneficiare di aiuti. A norma del punto 4.1.1.3 degli Orientamenti, inoltre, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti. Lo stesso punto precisa altresì che in tal caso si deve tenere conto del periodo di tempo eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [1].

(25) Nella lettera del 7 agosto 2001 la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane quali potevano essere i nuovi requisiti da introdurre ed entro quali tempi era prevista la loro applicazione. Nella risposta le autorità italiane avevano comunicato che avrebbero richiesto una perizia per verificare il rispetto dei requisiti minimi fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

[1] GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1763/2001 (GU L 239 del 7.9.2001, pag. 10).

(26) Tale informazione non apportava però alcuna risposta ai quesiti posti dalla Commissione, nel senso che non è stato possibile determinare quali nuovi requisiti potessero essere introdotti e i relativi tempi di applicazione. Nella fase di avvio del procedimento la Commissione non poteva dunque escludere che gli aiuti previsti fossero destinati unicamente a finanziare l'adeguamento a norme che dovevano già essere applicate e che rientravano fra i requisiti minimi che le aziende agricole dovevano comunque rispettare per poter beneficiare di aiuti. Un aiuto accordato ad aziende che violano la normativa comunitaria non poteva essere considerato compatibile con il mercato comune.

(27) Date queste premesse la Commissione nutriva seri dubbi circa il rispetto, da parte dei beneficiari potenziali, dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali prescritti dagli Orientamenti e, pertanto, sull'ammissibilità non solo delle spese da coprire, ma dei beneficiari stessi.

D. *Dubbi sulla non retroattività degli aiuti*

(28) I servizi della Commissione avevano invitato le autorità italiane a garantire che le misure previste dalla deliberazione in oggetto sarebbero state attuate conformemente al principio della non retroattività di cui al punto 3.6 degli Orientamenti e ad impegnarsi a non concedere aiuti per attività o lavori avviati prima della presentazione della domanda d'aiuto da parte del beneficiario e del suo accoglimento con effetto vincolante da parte delle autorità competenti, previa approvazione del regime d'aiuti da parte della Commissione.

(29) Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane risulta che nessun aiuto è ancora stato versato, né sarà versato, prima che il regime sia approvato dalla Commissione; tuttavia l'ultima risposta fornita da tali autorità non contiene l'impegno chiesto di non accordare aiuti per attività o lavori avviati prima della presentazione della domanda d'aiuto da parte del beneficiario e del suo accoglimento con effetto vincolante da parte delle autorità competenti. In fase di avvio del procedimento la Commissione non poteva dunque escludere che nel quadro del regime potessero essere accordati aiuti retroattivi privi di effetto incentivante. La Commissione doveva pertanto dubitare, anche sotto questo profilo, della compatibilità degli aiuti previsti con il mercato comune.

III. **OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL'ITALIA E DA TERZI**

(30) L'Italia non ha trasmesso ai servizi della Commissione alcuna osservazione riguardante l'aiuto in oggetto a seguito della decisione di avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La Commissione non ha neanche ricevuto osservazioni da terzi interessati.

IV. **VALUTAZIONE GIURIDICA**

1. **Sussistenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato**

(31) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(32) Le misure in oggetto corrispondono a tale definizione, nel senso che favoriscono certe produzioni (le produzioni agricole di base, poiché gli investimenti hanno luogo a livello di produzione primaria) e possono incidere sugli scambi a motivo dell'ampia gamma di prodotti cui si riferiscono (a titolo d'esempio, nel 1998 l'Italia ha realizzato scambi di prodotti agricoli per un importo di 15 222 miliardi di ECU in importazioni e 9 679 miliardi di ECU in esportazioni; nel corso dello stesso anno gli scambi di prodotti agricoli all'interno dell'Unione europea si sono situati a 128 256 miliardi di ECU per le importazioni e a 132 458 miliardi di ECU per le esportazioni).

(33) La misura in oggetto rientra dunque nella definizione di aiuto di Stato contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(34) Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sono manifestamente inapplicabili e del resto non sono state neppure invocate dalle autorità italiane.

(35) Risulta inapplicabile anche l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato perché l'aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o nelle quali si abbia una grave forma di sotto-occupazione.

(36) Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, va osservato che l'aiuto in esame non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

(37) Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, si deve rilevare che l'aiuto in esame non riguarda gli obiettivi indicati in tale disposizione.

(38) Tenuto conto della natura delle misure in esame, la sola deroga invocabile è quella dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a norma del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

2. **Esame della compatibilità dell'aiuto**

(39) La deliberazione in esame deve essere esaminata in base agli Orientamenti in quanto essa mira ad istituire un regime di aiuti agli investimenti nel settore agricolo ed è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(40) Di fatto il punto 23.3 degli Orientamenti stabilisce che quest'ultimi si applicano ai nuovi aiuti di Stato nel settore agricolo, compresi quelli che sono stati notificati dagli Stati membri ma sui quali la Commissione non ha ancora statuito, a decorrere dal 1º gennaio 2000.

(41) Il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli [1] non è applicabile nella fattispecie, perché le informazioni trasmesse sui beneficiari non permettono di determinare in tutti i casi se l'aiuto è destinato alle piccole e medie imprese che possono beneficiare dell'applicazione del regolamento suddetto [2].

(42) Nelle informazioni trasmesse le autorità italiane hanno precisato che le intensità massime d'aiuto ammissibili sono quelle fissate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che corrispondono a quelle fissate al punto 4.1 degli Orientamenti riguardante gli investimenti nelle aziende agricole. Esse hanno inoltre rinviato alla misura 4.9 del Programma operativo regionale, riguardante unicamente gli investimenti nelle aziende agricole.

(43) Tenuto conto delle indicazioni e del rinvio di cui sopra, i tassi d'aiuto applicabili sono pertanto i seguenti: 40 % nelle zone non svantaggiate e 50 % nelle zone svantaggiate, con un aumento di 5 punti percentuali in entrambi i casi quando gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori.

(44) Tuttavia gli aiuti di cui trattasi possono riferirsi a tre tipi di investimento le cui condizioni d'approvazione sono stabilite da punti diversi degli orientamenti:

— investimenti nelle aziende agricole (punto 4.1);

— investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (punto 4.2);

— investimenti volti a promuovere la diversificazione delle attività agricole (punto 4.3, che rinvia ai punti 4.1 e 4.2).

(45) A norma del punto 4.1 degli orientamenti, gli aiuti di Stato a favore degli investimenti nelle aziende agricole possono essere concessi purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'investimento persegue almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole;

b) l'intensità dell'aiuto è limitata al 40 % (50 % nelle zone svantaggiate). Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente;

c) il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. Inoltre l'azienda soddisfa requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

d) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità produttiva vengono sovvenzionati unicamente se possono essere trovati sbocchi normali sui mercati per i prodotti di cui trattasi;

e) le spese ammissibili comprendono unicamente: la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici; le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate; acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;

[1] GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.
[2] Cfr. articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento.

f) le spese ammissibili non superano complessivamente i limiti degli investimenti totali ammissibili, fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(46) Per quanto riguarda gli investimenti connessi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi del punto 4.2 degli Orientamenti, va osservato che gli aiuti possono essere concessi purché sussistano le seguenti condizioni:

a) la redditività delle imprese beneficiarie è dimostrata sulla base di una valutazione delle prospettive;

b) le imprese beneficiarie rispettano quanto meno i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per l'ottemperanza a questi nuovi requisiti;

c) il tasso d'aiuto non supera il 40 % (50 % nelle regioni dell'Obiettivo 1);

d) le spese ammissibili comprendono unicamente: la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici; le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate; acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;

e) non sono concessi aiuti per prodotti per i quali non possono essere trovati normali sbocchi di mercato;

f) gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(47) A norma del punto 4.3 la compatibilità degli aiuti agli investimenti volti a promuovere la diversificazione delle attività agricole deve essere valutata sulla base delle condizioni fissate al punto 4.1 se il totale delle spese ammissibili non supera il limite fissato dallo Stato membro interessato per gli investimenti totali ammissibili ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/99. Qualora tale importo venga superato si applicano le condizioni fissate dal punto 4.2 degli Orientamenti.

(48) Dalla descrizione risulta chiaramente che, indipendentemente dalla determinazione della natura degli aiuti agli investimenti previsti dalla deliberazione oggetto della notifica, non risultano garantite dalle autorità italiane molte delle condizioni degli orientamenti, sopra menzionate, destinate ad accertare la compatibilità degli aiuti agli investimenti con il mercato comune, ossia:

a) la precisazione della natura delle spese ammissibili indicate con l'espressione «eccetera» e la garanzia del rispetto del limite del 12 % delle altre voci di spesa ammissibili per la percentuale delle spese di progettazione;

b) l'attendibilità dei criteri di valutazione della redditività economica dei beneficiari;

c) il rispetto, da parte dei beneficiari, dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;

d) l'esclusione di qualsiasi possibilità di concessione di aiuti retroattivi privi di effetto incentivante nel quadro del regime.

(49) Inoltre le autorità italiane non hanno presentato alcuna osservazione né complemento di informazione a seguito dell'invito loro rivolto dalla Commissione nel quadro dell'avvio del procedimento con lettera del 13 novembre 2001.

(50) La Commissione non ha pertanto ricevuto complementi di informazione atti a dissipare i dubbi sollevati sugli aiuti di cui trattasi all'atto dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(51) Sulla base delle considerazioni suesposte la Commissione ritiene che la misura notificata sia incompatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza e, segnatamente, con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

V. **CONCLUSIONI**

(52) Alla luce di quanto precede si può concludere che gli aiuti previsti dalla deliberazione in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3.

(53) Poiché la deliberazione n. 629 della giunta provinciale di Campobasso del 29 dicembre 1999 è stata notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, e poiché alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane non è stato versato alcun aiuto nel quadro del regime di cui trattasi, non è necessario sollecitare il recupero degli aiuti previsti dalla deliberazione in esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che l'Italia prevede di concedere sulla base della deliberazione n. 629 della giunta provinciale di Campobasso del 29 dicembre 1999, destinati al finanziamento delle attività agricole per il miglioramento della qualità dei prodotti e della qualità della vita degli operatori, sono incompatibili con il mercato comune.

A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione